SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Martedì, 23 giugno 2009 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 2009.

Scioglimento del Consiglio comunale di Lonigo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Lonigo (Vicenza);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente, di undici consiglieri sui venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato i normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lonigo (Vicenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Sergio Porena è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti ai consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, 25 maggio 2009

NAPOLITANO

Il Ministro dell'interno: MARONI

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lonigo (Vicenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente in data 30 aprile 2009.

Le citate dimissioni, che sono state presentate da dieci consiglieri personalmente e da un altro componente per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Vicenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1932/2006 Area II. del 4 maggio 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della s.v. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lonigo (Vicenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Sergio Porena.

Roma, 15 maggio 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A06881

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 25 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Sia Chin Chin, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra SIA Chin Chin, nata a Johor il 2 giugno 1979, cittadina malesiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Advocate and Solicitor» di cui è in possesso, conseguito in Malesia, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Avvocato»;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Bachelor of Laws», conseguito presso l'«University of Sheffield» in data 23 luglio 2002 e «Diploma in Bar Vocational studies» conseguito presso l'University of Wales, Cardiff nel luglio 2003 e il «Degree of european master in Law and economics», ottobre 2008;

Considerato che è iscritta presso il «Majlis Peguam Bar Council Malaysia» dal 7 luglio 2004;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 6 marzo 2009;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Padova in data 2 febbraio 2009, con scadenza il 25 marzo 2014 per motivi di famiglia;

Visto l'art. 49 comma del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra SIA Chin Chin, nata a Johor il 2 giugno 1979, cittadina malesiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 25 maggio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale;

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A06777

DECRETO 9 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Giorgio Marcela Andrea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Giorgio Marcela Andrea, nata il 10 giugno 1981 a San Paolo (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206 del 2007, il riconoscimento del proprio titolo professionale conseguito in Brasile ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Bacharel em Direito» presso la «Universidade Catolica de Santos» nel gennaio 2005;

Considerato che la signora risulta essere stata iscritta all'«Ordem dos Advogados do Brasil» da giugno 2005;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 24 aprile 2009;

Considerato il conforme parere del Consiglio nazionale forense nella seduta sopra indicata;

Rilevato che permangono sostanziali differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Giorgio Marcela Andrea, nata il 10 giugno 1981 a San Paolo (Brasile), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

Art. 4.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma 9 giugno 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su: 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una è scelta dal candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A06877

DECRETO 9 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Gagliardi Gabriela Cecilia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Gagliardi Gabriela Cecilia, nata il 5 dicembre 1976 a Lanus, Buenos Aires (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Argentina ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato inoltre che ha conseguito il titolo accademico di «Abogada» presso la «Universidad de Buenos Aires» (Argentina) nel giugno 2004;

Ritenuto pertanto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 della direttiva 2005/36/CE, è in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di «Abogado» in Argentina;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 24 aprile 2009;

Visto il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Gagliardi Gabriela Cecilia, nata il 5 dicembre 1976 a Lanus, Buenos Aires (Argentina), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 9 giugno 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su: 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una è scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A06878

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

DECRETO 11 giugno 2009.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Spiaggia d'oro».

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio lotterie nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il progetto presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Spiaggia d'oro», prevista nel piano succitato, in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 357 e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti i decreti direttoriali prot. 20931 COA LTT del 26 maggio 2004 e prot. 2006/10041/Giochi Ltt del 29 marzo 2006 che hanno fissato il prezzo di vendita dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 22 giugno 2009 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Spiaggia d'oro».

Art. 2.

Vengono messi in distribuzione n. 50.400.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto, il logo «Gratta e Vinci!» ed una sintesi delle regole di gioco.

Il biglietto presenta quattro aree di gioco, ricoperte di speciale vernice asportabile, di cui tre contraddistinte rispettivamente dalle scritte «Giocata 1», «Giocata 2», «Giocata 3», ed una contraddistinta dalla scritta «Bonus». Le «Giocata 1», «Giocata 2», «Giocata 3» riproducono ciascuna l'immagine di un ombrellone, sopra il quale è riprodotta l'immagine di tre monete d'oro contraddistinte dalla scritta «I Tuoi numeri» e sotto il quale è riprodotta l'immagine di due salvagenti contraddistinti dalla scritta «Numeri fortunati». L'area contraddistinta dalla scritta «Bonus» riproduce l'immagine di un granchio e di alcune monete d'oro.

Nella parte posteriore del biglietto sono indicati l'importo dei premi, le modalità per ottenerne il pagamento, il numero sequenziale del biglietto e del blocchetto che lo contiene ed il bar-code per la rilevazione informatica del biglietto.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 2,00.

Art. 4.

Gli acquirenti dei biglietti possono conoscere immediatamente la vincita, mediante raschiatura, nel modo seguente.

Per ogni giocata si devono grattare i «Numeri fortunati» e «I tuoi numeri»; se uno o più dei «Numeri fortunati» è presente una o più volte ne «I tuoi numeri» si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Se nell'area «Bonus» si trova l'immagine di una stella, si raddoppia l'importo della vincita ottenuta.

Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi dal Consorzio lotterie nazionali. I biglietti devono risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali. Inoltre i biglietti non devono essere contenuti negli elenchi dei biglietti smarriti o rubati, elenchi dei quali sarà data adeguata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad euro 63.811.000,00 suddivisa nei seguenti premi:

n.	10	premi di euro	100.000,00
n.	50	premi di euro	5.000,00
n.	400	premi di euro	1.000,00
n.	1.800	premi di euro	500,00
n.	7.100	premi di euro	250,00
n.	14.700	premi di euro	100,00
n.	43.000	premi di euro	50,00
n.	104.400	premi di euro	25,00
n.	92.400	premi di euro	20,00
n.	84.000	premi di euro	15,00
n.	588.000	premi di euro	10,00
n.	5.334.000	premi di euro	5,00
n.	8.799.000	premi di euro	2,00

Art. 6.

La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi per vincite fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita autorizzato. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'Ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, viale del Campo Boario n. 56/D - 00154 Roma. In tal caso l'Ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve pervenire all'Ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7;

presentando il biglietto presso uno sportello di Intesa Sanpaolo. In tal caso la Banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro al Consorzio lotterie nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve essere presentato presso lo sportello di Intesa Sanpaolo entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Art. 7.

Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente art. 6.

Art. 8.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 giugno 2009

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2009
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 344

09A07246

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 maggio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario, registrato con il codice 14504/IP.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato da decreti ministeriali 21 luglio 2000, 24 ottobre 2006, 3 aprile 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001 n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda dell'8 settembre 2008, con cui l'impresa Genetti GmbH, con sede in Merano (BZ), Via Parini 4/a, ha richiesto l'importazione parallela dalla Germania del prodotto Atlantis WG ivi registrato al n. 25094-00 a nome dell'impresa Bayer CropScience (Germania);

Vista la comunicazione del Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit di tale Paese;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione Atlantis WG e con il numero di registrazione 12880 dell'11 ottobre 2005, a nome dell'impresa Bayer CropScience Srl;

Considerato che il prodotto di riferimento Atlantis WG autorizzato in Italia al n. 12880, è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto Legislativo 14 marzo 2003, n. 65 di attuazione delle Direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni;

Considerato che l'impresa Genetti GmbH ha chiesto di denominare il prodotto importato col nome Titanic WG;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di € 516,46 effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata all'impresa Genetti GmbH, con sede in Merano (BZ), Via Parini 4/a, l'autorizzazione n. 14504/IP all'importazione parallela dalla Germania del prodotto fitosanitario Xi - N, Irritante - Pericoloso per l'ambiente, denominato Atlantis WG ed ivi autorizzato al n. 025094-00. Il prodotto importato viene denominato Titanic WG.

2. Il prodotto è sottoposto: alle operazioni di confezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti delle imprese: Menora GmbH, Graz (Austria); CERA CHEM Sarl, Martert (Lussemburgo).

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da 0.5, 2, 2.5 Kg.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2009

Il direttore generale: BORRELLO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

TITANIC WG

ERBICIDA DI POST-EMERGENZA SELETTIVO PER FRUMENTO
TENERO E DURO
GRANULI IDRODISPERSIBILI (WG)

COMPOSIZIONE

Mesosulfuron-metile	3,0 g
Iodosulfuron-metil-sodium	0,6 g
Mefenpir-dietile (antidoto)	9,0 g
Coformulanti	q. b. a g 100

Contiene poliglicol etere: può provocare una reazione allergica

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Pericoloso per l'ambiente

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali, schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione
Bayer CropScience AG (Germania)

Numero di registrazione 025094-00

Importato dalla Germania da:
Genetti GmbH, Via Parini 4/A – 39012 Merano (BZ)
Tel +39 0473 550215

Distribuito da:
Verde-Bio S.r.l. – V.le della Vittoria 14/b – Montebelluna (TV)
Tel +39 0423 61.42.60

Officine di riconfezionamento / rietichettatura
Menora GmbH – Metahofgasse 30 – 8020 Graz (Austria)
CERA CHEM S.a.r.l. – 1, rue du Parc – 6684 Mertert (Luxemburg)

Registrazione n xxxxx / I.P. del xx/xx/xxxx

Contenuto Netto: Kg 0,5 – 2 – 2,5 **Partita n.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Mesosulfuron-metile 3%, Iodosulfuron-metil-sodium 0.6% e Mefenpir-dietile 9% delle quali una, mefenpir-dietile presenta i sintomi di intossicazione di seguito indicati, mentre per le altre (mesosulfuron-metile e iodosulfuron-meiil-sodium) non è riportato un quadro sintomalologico specifico
Mefenpir-dietile; (nell'animale da esperimento) sintomi aspecifici Alterazione dei globuli rossi e della funzione epatica In caso di sospetto avvelenamento chiamare il medico; togliere gli indumenti contaminati e lavare le parti del corpo contaminate con abbondante acqua e sapone; risciacquare immediatamente gli occhi con acqua abbondante per 15 minuti; non provocare il vomito
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
TITANIC WG controlla le principali infestanti graminacee e alcune dicotiledoni del frumento (tenero e duro). I principi attivi contenuti in TITANIC WG vengono assorbiti principalmente per via fogliare e quindi traslocati agli apici vegetativi delle infestanti sensibili, bloccandone la crescita. I sintomi dell'azione del prodotto si manifestano come clorosi sulle foglie, con successivo disseccamento e morte, che può subentrare in 4-6 settimane dall'intervento. Condizioni ambientali favorevoli ad una buona crescita delle infestanti e della coltura accelerano il buon esito del trattamento erbicida.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
Epoca d'impiego
TITANIC WG si utilizza in post-emergenza del frumento tenero e duro, dallo stadio di tre foglie al primo nodo, esclusivamente in associazione al bagnante specifico BIOPOWER". I migliori risultati si hanno intervenendo su infestanti graminacee dallo stadio di tre foglie al pieno accestimento e su infestanti dicotiledoni allo stadio di due-sei foglie. TITANIC WG alla dose stabilita deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito a circa un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento; aggiungere BIOPOWER e portare a volume il serbatoio, sempre mantenendo in movimento l'agitatore; eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.
Dose d'impiego: 0,4 - 0,5 Kg/ha in associazione con il coadiuvante specifico BIOPOWER alla dose di 1 l/ha La dose inferiore è da impiegare nei trattamenti precoci e con infestanti scarsamente sviluppate.
Volume di irrorazione: 200-400 l/ha.

Infestanti graminacee sensibili
Coda di topo *(Alopecurus myosuroides)*, Avena selvatica *(Avena fatua)*, Avena ludoviciana *(Avena ludoviciana)*, Loglio italico *(Lolium multiflorum),* Falaride *(Phalaris brachystachys, Phalaris paradoxa),* Fienarola comune *(Poa annua)*, Spannocchina *(Poa trivialis)*
Infestanti dicotiledoni sensibili
Coriandolo fetido *(Bifora radians)*, Senape selvatica (*Sinapis arvensis)*, Camomilla *(Matricaria chamomilla)*, Fumaria (*Fumaria officinalis)*, Centocchio *(Stellaria media)*

AVVERTENZE AGRONOMICHE
- Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambi di direzione.
- Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale
- Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente; riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare ammoniaca (una soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 l/hl di acqua. Risciacquare interamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; quindi svuotare ancora. Ripetere il lavaggio con ammoniaca come appena descritto; rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita. Filtri ed ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%.

Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti, è consigliabile alternare formulati aventi differenti meccanismi d'azione

COMPATIBILITA'
In caso di miscela con altri prodotti versare nella botte prima TITANIC WG e successivamente gli altri formulati
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

FITOTOSSTCITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Su varietà di frumento di recente introduzione, si consiglia un saggio preliminare di selettività. Non utilizzare sulla varietà di frumento Mieti.
In un normale programma di rotazione, in seguito ad un trattamento con TITANIC WG e previa aratura profonda, sono possibili tutte le colture Dopo un trattamento con TITANIC WG, si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggiere.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze:
E' raccomandato l'uso di attrezzature a bassa deriva per limitare gli effetti negativi sulle piante non bersaglio
Attenzione: durante la fase di miscelazione carico del prodotto utilizzare occhiali protettivi o schermo facciale
Attenzione: la miscela con il coadiuvante BIOPOWER **è irritante per la pelle e con rischio di gravi lesioni oculari.**
Da non vendersi sfuso.
Da non applicare con mezzi aerei.
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso

09A06882

DECRETO 20 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Moga Cristian, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Moga Cristian, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Gheorghe Marinescu» di Tirgu Mures nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Gheorghe Marinescu» di Tirgu Mures nell'anno 2007 dal sig. Moga Cristian, nato a Tarnaveni (Romania) il giorno 11 ottobre 1983, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Moga Cristian è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06781

DECRETO 26 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Gaboras Rebeca Marta Dumitrita, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Gaboras Rebeca Marta Dumitrita, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistenta, in specializarea asistent medical generalist» conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario «Vasile Voiculescu» di Oradea nell'anno 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta

Art. 1.

Il titolo di «Asistenta, in specializarea asistent medical generalist», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario «Vasile Voiculescu» di Oradea nell'anno 2003 dalla sig.ra Gaboras Rebeca Marta Dumitrita, nata a Alesd (Romania) il giorno 18 novembre 1981, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Gaboras Rebeca Marta Dumitrita, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06782

DECRETO 28 maggio 2009.

Concessione, ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge n. 203/2008, del trattamento di mobilità per i lavoratori della società «Adrtel S.p.a.». (Decreto n. 46136).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'accordo governativo del 23 marzo 2009, di recepimento dell'intesa del 10 marzo 2009 intervenuta presso la regione Lazio, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la «Adrtel S.p.a.», è stato concordato il ricorso al trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di cinque lavoratori che verranno posti in mobilità entro il 30 aprile 2011;

Vista l'istanza presentata in data 7 aprile 2009, con la quale la società «Adrtel S.p.a.», ha richiesto la concessione del trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di cinque unità lavorative;

Vista la successiva nota n. 8494 del 18 maggio 2009, con la quale la società ha precisato che i lavoratori per i quali è stata richiesta la concessione del suddetto trattamento saranno posti in mobilità entro il 15 aprile 2011;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di cinque unità lavorative;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, in favore di cinque unità lavorative, della società «Adrtel S.p.a.».

Matricola INPS: 07169231003.

Unità: Fiumicino (Roma) e Ciampino (Roma).

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

09A06874

DECRETO 28 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ana Louisa Andreescu, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 19 dicembre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ana Louisa Andreescu nata a Tatarani (Romania) il giorno 27 novembre 1962, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Doctor-medic specializarea Medicinā Generalā» rilasciato in data 6 dicembre 1990 con il n. 205 dalla Institul de Medicinā şi Farmacie Bucuresti - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Visti i certificati anagrafici esibiti dall'interessata;

Preso atto che dalla suddetta certificazione anagrafica si evince che la sig.ra Guglea Ana Louisa, nata a Tatarani (Romania) il giorno 27 novembre 1962, è la stessa persona di Andreescu Ana Louisa;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diploma de Doctor-medic specializarea Medicinā Generalā» rilasciato dalla Institul de Medicinā şi Farmacie Bucuresti - Romania - in data 6 dicembre 1990 con il n. 205 alla sig.ra Ana Louisa Andreescu, nata a Tatarani (Romania) il giorno 27 novembre 1962, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Ana Louisa Andreescu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06776

DECRETO 28 maggio 2009.

Concessione, ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge n. 203/2008, del trattamento di mobilità per i lavoratori della società «ADR Engineering S.p.a.». (Decreto n. 46135).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'accordo governativo del 23 marzo 2009, di recepimento dell'intesa del 10 marzo 2009 intervenuta presso la regione Lazio, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la «ADR Engineering S.p.a.», è stato concordato il ricorso al trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di nove lavoratori che verranno posti in mobilità entro il 30 aprile 2011;

Vista l'istanza presentata in data 8 aprile 2009, con la quale la società «ADR Engineering S.p.a.», ha richiesto la concessione del trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di sette unità lavorative;

Vista la successiva nota n. 8494 del 18 maggio 2009, con la quale la società ha precisato che i lavoratori per i quali è stata richiesta la concessione del suddetto trattamento saranno posti in mobilità entro il 15 aprile 2011;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di sette unità lavorative;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, in favore di 7 unità lavorative, della società «ADR Engineering S.p.a.».

Matricola INPS: 7038451457.

Unità: Fiumicino (Roma) e Ciampino (Roma).

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

09A06879

DECRETO 28 maggio 2009.

Concessione, ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge n. 203/2008, del trattamento di CIGS per i lavoratori della società Argol Air Cargo S.r.l. (Decreto n. 46133).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'accordo governativo del 27 marzo 2009, di recepimento dell'intesa del 26 marzo 2009 intervenuta presso la Regione Lazio, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società Argol air Cargo Srl, è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 65 unità lavorative che verranno poste in CIGS a decorrere dal 20 aprile 2009;

Vista l'istanza presentata in data 14 maggio 2009, con la quale la società Argol air Cargo Srl, ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 58 unità lavorative per il periodo dal 20 aprile 2009 al 19 ottobre 2009;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 58 unità lavorative, per il periodo dal 20 aprile 2009 al 19 ottobre 2009;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 58 unità lavorative, della società Argol air Cargo Srl, per il periodo dal 20 aprile 2009 al 19 ottobre 2009.

Unità: Fiumicino (Rm);

Matricola INPS: 7052900214

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società è tenuta a presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

09A06880

DECRETO 4 giugno 2009.

Ripartizione e assegnazione delle risorse per le attività di apprendistato, saldo 2008, alle regioni e alle province autonome.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041, recante «Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, recante «Legge quadro in materia di formazione professionale»;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, recante «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione»;

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante «Norme in materia di promozione dell'occupazione» e in particolare l'art. 16;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1998 recante disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti e in particolare l'art. 6;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», ed in particolare l'art. 68 relativo all'obbligo di frequenza di attività formative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257 e in particolare l'art. 9, sulle modalità di finanziamento delle attività formative fino al diciottesimo anno di età;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» e in particolare l'art. 118, comma 16;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»;

Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante «Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro»;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» e in particolare l'art. 2, comma 518;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e in particolare l'art. 23;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)» e in particolare l'art. 2, comma 36;

Visto il decreto Ministeriale n. 4/CONT/I/2009 dell'8 maggio 2009, recante il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993;

Visto il decreto direttoriale n. 143/CONT/II/08 del 10 novembre 2008 che destina per l'annualità 2008 euro 80.000.000,00 al finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato previste dalla normativa vigente, prevedendo il trasferimento, a titolo di anticipo, del 50% dell'ammontare complessivo per l'annualità 2008;

Vista la nota n. 395/09/coord del 18 febbraio 2009 della IX Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca, con la quale si chiede la ripartizione delle risorse fra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento, calcolate per il 30% sulla base degli apprendisti formati e per il 70% sulla base degli apprendisti occupati;

Ritenuto di dover procedere alla ripartizione fra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento delle risorse complessive per l'annualità 2008 e al trasferimento, a titolo di saldo, del restante 50% delle risorse medesime;

Premesso tutto quanto sopra;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ammontare complessivo delle risorse di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto direttoriale n. 143/CONT/II/08 del 10 novembre 2008 è ripartito fra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento, per il 70% in base al numero degli apprendisti occupati in ciascun territorio e per il restante 30% secondo quote proporzionali al numero degli apprendisti formati nell'anno 2007, come risulta dai dati di monitoraggio regionale, prevedendo un limite minimo di 412.800,00 euro per ciascuna regione. Le risorse ripartite per ciascuna regione e provincia Autonoma sono riportate nella tabella 1, sulla base dei dati riportati in tabella 2:

Tabella 1: RIPARTIZIONE TOTALE DELLE RISORSE

REGIONI	RIPARTIZIONE (a)	RIPARTIZIONE (b)	TOTALE (*)
Piemonte	4.709.534,70	4.632.849,68	9.342.384,00
Valle d'Aosta	**sotto soglia**	**sotto soglia**	**412.800,00**
Lombardia	10.417.016,50	3.733.171,56	14.150.188,00
Prov. Aut. di Bolzano	418.111,49	829.937,13	1.248.049,00
Prov. Aut. di Trento	650.159,54	493.789,41	1.143.949,00
Veneto	6.769.342,07	1.763.616,39	8.532.958,00
Friuli Venezia Giulia	1.119.614,77	1.762.070,89	2.881.686,00
Liguria	1.662.419,22	692.193,84	2.354.613,00
Emilia Romagna	5.286.525,09	6.073.068,79	11.359.594,00
Toscana	4.839.774,06	1.547.825,01	6.387.599,00
Umbria	1.463.649,51	215.018,63	1.678.668,00
Marche	2.517.002,90	1.112.571,67	3.629.575,00
Lazio	5.182.807,57	57.956,50	5.240.764,00
Abruzzo	1.135.728,11	213.666,31	1.349.394,00
Molise	**sotto soglia**	**sotto soglia**	**412.800,00**
Campania	2.008.607,69	205.745,59	2.214.353,00
Puglia	2.852.638,83	215.598,19	3.068.237,00
Basilicata	**sotto soglia**	**sotto soglia**	**412.800,00**
Calabria	721.081,32	**Rapporto mancante**	721.081,00
Sicilia	2.379.704,50	**Rapporto mancante**	2.379.705,00
Sardegna	999.402,13	79.400,41	1.078.803,00
TOTALE	**55.133.120,00**	**23.628.480,00**	**80.000.000,00**

Legenda:
(a) Quota ripartita sulla base dei dati INPS sugli apprendisti occupati
(b) Quota ripartita sulla base della quota apprendisti formati/occupati x apprendisti formati
(*) Risorse arrotondate all'unità di euro
Rapporto mancante = Dati non pervenuti

Tabella 2 : DATI APPRENDISTI

REGIONI	APPRENDISTI OCCUPATI (c)	APPRENDISTI FORMATI (d)
Piemonte	54.485	23.981
Valle d'Aosta	1.778	798
Lombardia	120.515	19.324
Prov. Aut. di Bolzano	4.837	4.296
Prov. Aut. di Trento	7.522	2.556
Veneto	78.315	9.129
Friuli Venezia Giulia	12.953	9.121
Liguria	19.233	3.583
Emilia Romagna	61.160	31.436
Toscana	55.992	8.012
Umbria	16.933	1.113
Marche	29.119	5.759
Lazio	59.960	300
Abruzzo	13.139	1.106
Molise	1.889	739
Campania	23.238	1.065
Puglia	33.002	1.116
Basilicata	3.086	417
Calabria	8.342	**DNP**
Sicilia	27.531	**DNP**
Sardegna	11.562	411
TOTALE	**644.591**	**124.262**

Legenda:
(c) dati fonte INPS (media occupati gennaio-dicembre 2008)
(d) dati monitoraggio regionale
DNP = Dati non pervenuti

Art. 2.

1. Per il trasferimento del saldo delle risorse per l'annualità 2008 vengono impegnati, al netto dell'anticipo di cui al decreto direttoriale n. 143/CONT/II/08 del 10 novembre 2008, ulteriori euro 40.000.000,00 per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato previste dalla normativa vigente anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età. A fronte della ripartizione delle risorse di cui all'articolo precedente, le risorse da assegnare a saldo sono riportate nella tabella 3:

Tabella 3: RISORSE A SALDO

REGIONI	**TOTALE TAB. 1** **A**	**ANTICIPO D.D. 143/08** **B**	**SALDO** **A-B**
Piemonte	9.342.384,00	3.177.658,00	6.164.726,00
Valle d'Aosta	412.800,00	121.271,00	291.529,00
Lombardia	14.150.188,00	7.389.311,00	6.760.877,00
Prov. Aut. di Bolzano	1.248.049,00	302.343,00	945.706,00
Prov. Aut. di Trento	1.143.949,00	532.776,00	611.173,00
Veneto	8.532.958,00	4.740.478,00	3.792.480,00
Friuli Venezia Giulia	2.881.686,00	841.749,00	2.039.937,00
Liguria	2.354.613,00	1.182.832,00	1.171.781,00
Emilia Romagna	11.359.594,00	3.758.056,00	7.601.538,0
Toscana	6.387.599,00	3.350.377,00	3.037.222,00
Umbria	1.678.668,00	1.006.242,00	672.426,00
Marche	3.629.575,00	1.806.189,00	1.823.386,00
Lazio	5.240.764,00	3.641.363,00	1.599.401,00
Abruzzo	1.349.394,00	883.716,00	465.678,00
Molise	412.800,00	125.775,00	287.025,00
Campania	2.214.353,00	1.491.018,00	723.335,00
Puglia	3.068.237,00	2.261.593,00	806.644,00
Basilicata	412.800,00	212.765,00	200.035,00
Calabria	721.081,00	508.107,00	212.974,00
Sicilia	2.379.705,00	1.815.037,00	564.668,00
Sardegna	1.078.803,00	851.344,00	227.459,00
TOTALE	**80.000.000,00**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**

2. L'onere di cui al precedente comma fa carico al capitolo 7022 del bilancio di previsione per l'esercizio 2009 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993, provenienti dal Fondo per l'occupazione, di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, con la legge 19 luglio 1993, n. 236.

3. Una quota fino al 10% del totale delle risorse di cui alla tabella 1 può essere utilizzata per il finanziamento di azioni di sistema e di accompagnamento collegate all'attività formativa. Con le risorse di cui al presente decreto non è rimborsabile la retribuzione degli apprendisti.

Art. 3.

1. A partire dal giorno successivo alla data del presente decreto e previa trasmissione di copia dello stesso alle amministrazioni interessate, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede al trasferimento delle risorse a saldo riportate nella tabella 3.

2. Entro 12 mesi dalla data del presente decreto, le regioni e le province autonome comunicano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali estremi e importi degli impegni assunti con atti amministrativi giuridicamente vincolanti riferiti alle risorse trasferite.

3. Le risorse non utilizzate potranno essere reimpiegate sulla base di criteri da stabilire d'intesa con il coordinamento delle regioni e delle province autonome.

Roma, 4 giugno 2009

Il direttore generale: MANCINI

09A07203

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 marzo 2009.

Economie derivanti da rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate ai sensi della legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488;

Visto l'art. 2, comma 554 della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi del quale le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488, sono accertate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico;

Visto l'art. 2, comma 556 della medesima legge ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, le risorse derivanti dalle economie connesse alle revoche di cui al comma 554 in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5;

Considerata la necessità di procedere ad un nuovo decreto di accertamento delle economie,

Considerato che si sono rese disponibili risorse pari a 375.000.000,00 euro (trecentosettantacinquemilioni) rinvenienti da rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate dalla citata legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Decreta:

Le economie derivanti da rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate dalla legge n. 488/92, sono accertate nella misura complessiva di 375.000.000,00 euro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A07152

DECRETO 24 aprile 2009.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Consorzio regionale cooperative di abitazione - Coop. Casa Lazio - società cooperativa a r.l., con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive motivazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quater* della citata legge n. 241/1990;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2004 con il quale sono stati nominati commissari liquidatori del consorzio regionale cooperative di abitazione - Coop. Casa Lazio - soc. coop. a r.l. con sede in Roma, posto in liquidazione coatta amministrativa con il medesimo provvedimento, l'avv. prof. Oberan Scozzafava, l'avv. Romolo Reboa e il dott. Alessandro Zavaglia;

Visto il decreto ministeriale n. 2/2007 del 22 gennaio 2007 con il quale l'esecuzione del citato decreto ministeriale 6 agosto 2004, nella parte relativa alla nomina dell'avv. Romolo Reboa quale commissario liquidatore del consorzio regionale cooperative di abitazione - Coop. Casa Lazio - soc. coop. a r.l. è stata sospesa ed è stato nominato, in sostituzione dell'avv. Reboa, l'avv. Giorgio Cherubini per la durata della sospensione;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 2007 con il quale l'esecuzione del decreto ministeriale 6 agosto 2004, nella parte relativa alla nomina dell'avv. Reboa quale commissario liquidatore del predetto consorzio, è stata nuovamente sospesa sino alla definizione in primo grado del procedimento giudiziario che lo riguarda con sentenza che accerti in modo inequivoco l'estraneità dello stesso ai reati contestati e, comunque, per un periodo non eccedente un anno, e l'avv. Giorgio Cherubini è stato confermato commissario liquidatore della stessa procedura per la durata della sospensione dell'avv. Reboa;

Visto il decreto ministeriale n. 119/2008 del 24 ottobre 2008 con il quale si conferma nell'incarico di commissario liquidatore l'avv. Giorgio Cherubini;

Vista l'ordinanza del tar Lazio n. 826/2009 del 19 febbraio 2009, che accoglieva la domanda incidentale di sospensione dell'avv. Reboa del sopra citato decreto ministeriale n. 119/2008 del 24 ottobre 2008; «considerato che il provvedimento impugnato non indicava le ragioni che hanno reso necessario prorogare di un altro anno la sospensione dell'incarico dell'avv. Reboa, ragioni che devono essere congruamente evidenziate per legittimare il ricorso alla proroga ex art. 21-*quater* legge n. 241 del 1990»;

Vista l'annotazione della Procura della Repubblica di Roma in data 30 marzo 2009, in riscontro alla richiesta di notizie di questo Ministero di cui alla nota n. 38252 del 27 marzo 2009, dalla quale si evince che il giudizio penale n. 12009/2005 RGNR, è ancora pendente nei confronti dell'avv. Reboa;

Tenuto conto che sussistano pertanto a tutt'oggi le motivazioni già espresse nel decreto ministeriale n. 2/2007 del 22 gennaio 2007, richiamate integralmente nel presente provvedimento;

Considerato che permangono gli elementi che hanno determinato una frattura nel rapporto fiduciario che necessariamente deve esistere tra la pubblica amministrazione e il professionista incaricato;

Considerato che ricorrono altresì, le ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di velocità del procedimento di cui all'art. 7, primo comma della legge n. 241/1990, stante l'urgenza di sospendere dalla carica un pubblico ufficiale rinviato a giudizio per fattispecie lesiva degli interessi della pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni illustrate in premessa, a far data dalla scadenza del citato decreto ministeriale 4 settembre 2007, è prorogata la sospensione dell'esecuzione del decreto ministeriale 6 agosto 2004, nella parte relativa alla nomina dell'avv. Romolo Reboa quale commissario liquidatore del consorzio regionale cooperativa di abitazione - coop. Casa Lazio - soc. coop. a r.l., sino alla definizione in primo grado del procedimento giudiziario che lo riguarda con sentenza che accerti in modo inequivoco l'estraneità dello stesso ai reati contestati in seno al provvedimento di rinvio a giudizio, e comunque per un periodo non eccedente i diciotto mesi dalla data del presente decreto.

2. L'avv. Giorgio Cherubini nato a Roma il 30 giugno 1960, domiciliata in Roma, largo Angelo Fochetti, 28 è confermato nell'incarico di commissario liquidatore della stessa società cooperativa per la durata della sospensione di cui al comma 1.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A06775

DECRETO 24 aprile 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Consorzio molisano di assistenza e sviluppo - CO.M.A.S. - società cooperativa, con sede in Campobasso e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 24 novembre 2008 e del successivo accertamento in data 27 dicembre 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio molisano di assistenza e sviluppo - CO.M.A.S. - Società cooperativa, con sede in Campobasso (codice fiscale 00771490703) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e il dott. Nazzareno Zangaro, nato a Potenza il 10 novembre 1952 domiciliato in Roma, via Magna Grecia n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussitono i presupposti di legge.

Roma, 24 aprile 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A06778

DECRETO 24 aprile 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Vetro A - società cooperativa a responsabilità limitata, in liquidazione, con sede in Busto Arsizio e nomina del commisario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il d.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 27 novembre 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta

Art. 1.

La Coop. Vetro A - Società Cooperativa a responsabilità limitata, in liquidazione, con sede in Busto Arsizio (Varese) (codice fiscale 02081940120) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e il dott. Marco Ballarin, nato a Roma il 14 settembre 1965, domiciliato in Monza (Milano), Via Monte Oliveto, n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 aprile 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A06779

DECRETO 24 aprile 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Cestia società cooperativa con sede in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il d.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 18 marzo 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società Cestia Società Cooperativa, con sede in Roma (codice fiscale 01274490588) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e la rag. Vanessa Giammatteo, nata a Roma l'8 settembre 1972, ivi residente in Via Domenico Vietri, n. 36, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 aprile 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A06780

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 maggio 2009.

Iscrizione di varietà di specie di piante ortive al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli uffici a livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la definizione dei relativi compiti;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 31 marzo 2009, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro di specie ortive, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, sono iscritte, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nei registri delle varietà di specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard»:

Specie	Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Anguria o Cocomero	2911	Triumph	Hollar Seeds
Anguria o Cocomero	2943	Diletta	Tomato Colors Soc. Coop.
Asparago	2228	Marte	C.R.A. - Istituto Sperimentale per l'Orticoltura
Asparago	2853	Giove	C.R.A. - Istituto Sperimentale per l'Orticoltura
Bietola da coste	2941	Rondinella	Sativa Seeds & Services s.r.l.
Cicoria	2892	Rosa Isontina	Sativa Seeds & Services s.r.l.
Fagiolo rampicante	2841	Billò	Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione del Fagiolo di Cuneo
Fagiolo rampicante	2940	Arechi	C.R.A. - Istituto Sperimentale per le Colture Industriali
Lattuga	2838	Romaserra	Olter srl
Lattuga	2948	Althea	Blumen s.r.l.
Lattuga	2950	Nauplus	Blumen s.r.l.
Lattuga	2951	Perla	Blumen s.r.l.
Melanzana	2949	Lety	Blumen s.r.l.
Melone	2912	Wrangler	Hollar Seeds
Melone	2944	Brotmabon	Tomato Colors Soc. Coop.

Specie	**Codice SIAN**	**Varietà**	**Responsabile della conservazione in purezza**
Peperone	2918	Busillis	S.A.I.S. Societa' Agricola Italiana Sementi
Peperone	2953	Brace	Olter srl
Peperone	2954	Tulip	Olter srl
Peperone	2955	Lingotto	Olter srl
Peperone	2956	Costadoro	Olter srl
Peperone	2957	Resole	Olter srl
Pomodoro	2891	Caronte	ISI Sementi spa
Pomodoro	2899	Spotter	ISI Sementi spa
Pomodoro	2900	Pizzico	ISI Sementi spa
Pomodoro	2916	Aramis	S.A.I.S. Societa' Agricola Italiana Sementi
Pomodoro	2917	Tancredi	S.A.I.S. Societa' Agricola Italiana Sementi
Pomodoro	2919	Reem	S.A.I.S. Societa' Agricola Italiana Sementi
Pomodoro	2920	Safa	S.A.I.S. Societa' Agricola Italiana Sementi
Pomodoro	2921	Orfeo	Nirit Seeds ltd
Pomodoro	2922	Rino	Lamboseeds s.r.l.
Pomodoro	2923	Rapido	Lamboseeds s.r.l.
Pomodoro	2926	Presidente	Southern Seed s.r.l.
Pomodoro	2927	Margot	ISI Sementi spa
Pomodoro	2928	Coronel	ISI Sementi spa
Pomodoro	2945	Barone Rosso	Tomato Colors Soc. Coop.
Pomodoro	2946	Barbarossa	Tomato Colors Soc. Coop.
Pomodoro	2947	Honey Rosso	Tomato Colors Soc. Coop.
Pomodoro	2958	Molteno	Olter srl
Pomodoro	2959	Mandurio	Olter srl
Pomodoro	2960	Grande	Olter srl
Pomodoro	2961	Folletto	Olter srl
Pomodoro	2962	Verduro	Olter srl
Pomodoro	2963	Lunico	Nirit Seeds ltd
Pomodoro	2964	Grappolino	Nirit Seeds ltd
Pomodoro	2965	Rigoletto	Nirit Seeds ltd
Pomodoro	2966	Paduck	Nirit Seeds ltd

Specie	**Codice SIAN**	**Varietà**	**Responsabile della conservazione in purezza**
Pomodoro	2967	Desdemona	Nirit Seeds ltd
Pomodoro	2968	Nuenda	Nirit Seeds ltd
Zucchino	2878	Latino	Sativa Seeds & Services s.r.l.
Zucchino	2913	Gioconda	Hollar Seeds
Zucchino	2914	Paloma	Hollar Seeds
Zucchino	2942	Darko	Sativa Seeds & Services s.r.l.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2009

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A06979

DECRETO 4 giugno 2009.

Adeguamento della disciplina nazionale in materia di impiego dell'attrezzo denominato ferrettara.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modificazioni recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modificazioni recante il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 963/1965;

Visto il decreto legislativo 20 maggio 2004, n. 153, in materia di pesca marittima;

Visti i decreti ministeriali 14 ottobre 1998 e 24 maggio 2006 recanti modalità di impiego dell'attrezzo denominato ferrettara;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2008 recante modalità di impiego dell'attrezzo da pesca denominato ferrettara in via sperimentale per le unità iscritte nei registri dell'Ufficio marittimo di Ponza;

Visto l'art. 11 del regolamento del Consiglio (CE) 29 aprile 1997, n. 894, come sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1239/98 e da ultimo dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 809/2007;

Ritenuta la necessità di adeguare la disciplina dell'attrezzo denominato ferrettara alla normativa comunitaria in maniera da assicurare la coerenza dell'ordinamento giuridico italiano con quello comunitario e garantire conseguentemente la più ampia tutela delle risorse marine viventi;

Ritenuta la necessità di definire un quadro di certezza normativa in materia di impiego dell'attrezzo denominato ferrettara finalizzato alla sostenibilità della pertinente attività di pesca;

Ritenuta conseguentemente la necessità di ritirare il decreto ministeriale 8 maggio 2008 innanzi citato in maniera da completare in via di autotutela, attraverso l'atto di ritiro, il regime cautelare deciso dal giudice amministrativo;

Considerato che l'adeguamento della disciplina nazionale in materia di impiego dell'attrezzo denominato ferrettara alla normativa comunitaria di cui ai regolamenti (CE) n. 894/97, n. 1239/98 e n. 809/2007 è assicurato consentendo l'esercizio dell'attività da parte delle unità da pesca esclusivamente nei limiti di abilitazione alla navigazione da parte di ciascuna unità;

Decreta:

1. Il decreto ministeriale 8 maggio 2008 in premessa citato è ritirato.

2. Fermi restando i limiti e le modalità di uso dell'attrezzo di cui all'art. 11 del regolamento (CE) 29 aprile 1997, n. 894/97, come sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) 1239/98 e da ultimo dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 809/2007, l'attrezzo denominato ferrettara di cui ai decreti ministeriali 14 ottobre 1998 e 24 maggio 2006 può essere impiegato esclusivamente nei limiti dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di pesca da parte di ciascuna unità autorizzata all'impiego dello stesso attrezzo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2009

p. *Il Ministro politiche agricole alimentari e forestali*
Il Sottosegretario di Stato
BUONFIGLIO

09A07202

DECRETO 4 giugno 2009.

Modifica del decreto 2 aprile 2008, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Melanzana Rossa di Rotonda».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 2 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 89 del 15 aprile 2008 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Melanzana Rossa di Rotonda» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la nota del 27 maggio 2009, numero di protocollo 8211, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione della denominazione «Melanzana Rossa di Rotonda» modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE che annulla e sostituisce quella precedentemente trasmessa con la nota del 28 novembre 2007 numero di protocollo 22638;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 27 maggio 2009, numero di protocollo 8211;

D e c r e t a:

Articolo Unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 2 aprile 2008 alla denominazione «Melanzana Rossa di Rotonda» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 27 maggio 2009, numero di protocollo 8211 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2009

Il capo dipartimento: NEZZO

09A06824

DECRETO 4 giugno 2009.

Conferimento al Consorzio vini Cortona dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 per la DOC «Cortona».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1999 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Cortona» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota prot. n. AOO-GRT284615/G50.90.70 del 29 ottobre 2008, della Regione Toscana Giunta Regionale - Direzione generale dello sviluppo economico - settore produzioni agricole vegetali con le quali veniva individuato il Consorzio vini Cortona con sede operativa presso la Fortezza del Girifalco - Via R. Bistacci Cortona (AR) e sede legale c/o Cortona Sviluppo Via Guelfa, 40 Cortona (AR), quale Organismo di Controllo nei confronti del v.q.p.r.d. sopra citato;

Considerato che il piano dei controlli ed il tariffario presentato dall'Organismo di Controllo è stato oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 22 aprile 2009 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Organismo di Controllo e della Regione Toscana;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio vini Cortona, e il parere favorevole espresso dalla Regione Toscana sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nel corso delle citate riunioni del 22 aprile 2009;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio vini Cortona istante, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio vini Cortona con sede operativa presso la Fortezza del Girifalco - Via R. Bistacci Cortona (AR) e sede legale c/o Cortona Sviluppo Via Guelfa, 40 Cortona (AR), è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOC «Cortona», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazioni di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio vini Cortona autorizzato, di seguito denominato «Organismo di Controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Province ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Decreto Ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di Controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare l'Albo dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per il territorio di produzione sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di Controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di controllo analitico ed organolettico la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il rilascio della certificazione di idoneità di cui all'art. 13 della legge 164/92 è tenuta a verificare, per le relative partite di vino, l'avvenuto pagamento all'Organismo di Controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte degli utilizzatori richiedenti gli esami chimico-fisici ed organolettici per l'utilizzazione della DOC in questione, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

d) le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per il territorio di produzione possono delegare l'Organismo di Controllo autorizzato per le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per la predetta denominazione di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

e) per la DOC indicata all'art. 1 comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri la fascetta identificativa della denominazione di origine, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di Controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'articolo 1 comma 1, così come depositati presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - e dalla competente Regione Toscana, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

3. L'Organismo di Controllo autorizzato dovrà richiedere ai soggetti immessi nel sistema di controllo l'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino v.q.p.r.d. ed atte a divenire v.q.p.r.d. detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotato nella contabilità obbligatoria di cantina.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di Controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A06825

DECRETO 4 giugno 2009.

Modifica della denominazione di varietà di mais iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni, relativo al regolamento di esecuzione della legge n. 1096/1971;

Visto in particolare l'art. 17-*bis* del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, per ciò che concerne i dubbi sorti, dopo l'iscrizione delle varietà, in ordine all'idoneità della denominazione varietale;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 34, dell'11 febbraio 2000, con il quale è stata iscritta al registro nazionale, tra l'altro, la varietà di mais denominata GDM358;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 210, del 10 settembre 2007, con il quale è stata iscritta al registro nazionale, tra l'altro, la varietà di mais denominata SNH4401;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 12 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli uffici di livello non dirigenziale del Mipaaf e la definizione dei relativi compiti;

Viste le proposte di nuove denominazioni presentate dai responsabili della conservazione in purezza delle varietà in questione che assegnano lo sfruttamento commerciale alla Società Peroni;

Considerato che le denominazioni Nostrano Peroni PR e Nostrano Peroni ME sono state oggetto di pubblicazione sul «Bollettino delle varietà vegetali» n. 1/2009;

Considerato pertanto concluso l'esame delle nuove denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte di nuova denominazione;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà di mais GDM358 è modificata in Nostrano Peroni PR e la denominazione della varietà di mais SNH4401 è modificata in Nostrano Peroni ME.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2009

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A06980

DECRETO 4 giugno 2009.

Iscrizione di varietà di mais al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 «Regolamento di esecuzione delle legge 25 settembre 1971, n. 1096»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli uffici di livello non dirigenziale del Mipaaf e la definizione dei relativi compiti;

Considerato che la Commissione Sementi di cui all'articolo 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 17 dicembre 2008, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, delle varietà indicate nel dispositivo;

Viste le richieste degli interessati con le quali sono state proposte le nuove denominazioni;

Visto il Bollettino delle varietà vegetali n. 1/2009 nel quale sono pubblicate le nuove denominazioni proposte;

Considerato concluso l'esame delle denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto riportate varietà, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
11334	Ordani CS	200	HS	Caussade Semences - Francia
11515	Loresti CS	200	HT	Caussade Semences - Francia
11517	Chabal	500	HS	Laboulette Semences - Francia
11452	Sorin	500	HS	PRO.SE.ME. Srl – Pergusa (EN)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2009

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A06981

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 12 giugno 2009.

Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE» (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2006 - Supplemento Ordinario n. 153), in vigore dal 6 luglio 2006;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 «Disposizioni correttive al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante Attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Considerato che, in virtù dell'art. 38 del decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è fatto obbligo alle ditte titolari di AIC di presentare domanda di rinnovo, che il mancato rinnovo comporta la decadenza dell'autorizzazione alla scadenza del quinquennio e che nei casi in cui non venga presentata domanda di rinnovo, l'AIFA ne dà sollecita comunicazione ai titolari dell'AIC e rende noto che il medicinale non può essere più commercializzato;

Considerato che le ditte titolari di AIC dei medicinali, di cui all'elenco allegato alla presente determinazione, non hanno presentato domanda di rinnovo per i medicinali di cui al medesimo elenco, e che l'AIFA ne ha dato loro sollecita comunicazione, a norma dell'art. 38, del punto precedente;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Per le considerazioni di cui in premessa, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali, riportati nell'elenco allegato che è parte integrante della presente, non sono rinnovate.

I lotti già in commercio possono essere mantenuti fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2009

Il dirigente: VENEGONI

ALLEGATO

MEDICINALI LA CUI AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO NON RISULTA RINNOVATA			
AIC	**MEDICINALE**	**CONFEZIONE**	**DITTA**
030092035	CODEINA FOSFATO	20 COMPRESSE 30 MG	A.D. PHARMA 2000 S.R.L.
030092047	CODEINA FOSFATO	20 COMPRESSE 60 MG	A.D. PHARMA 2000 S.R.L.
030095020	DIAZEPAM	20 COMPRESSE RIVESTITE 5MG	A.D. PHARMA 2000 S.R.L.
030103016	FENOBARBITALE	30 COMPRESSE 50 MG	A.D. PHARMA 2000 S.R.L.
030103030	FENOBARBITALE	30 COMPRESSE 100 MG	A.D. PHARMA 2000 S.R.L.
030899203	GLUCOSIO B. BRAUN	"20% SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" SACCA DA 100 ML	B. BRAUN MELSUNGEN AG
030899215	GLUCOSIO B. BRAUN	"20% SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" SACCA DA 250 ML	B. BRAUN MELSUNGEN AG
030899227	GLUCOSIO B. BRAUN	"20% SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" SACCA DA 500 ML	B. BRAUN MELSUNGEN AG
030899241	GLUCOSIO B. BRAUN	"20% SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" SACCA DA 1000 ML	B. BRAUN MELSUNGEN AG
030902112	SODIO CLORURO B. BRAUN	"3% SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" FLACONE DA 100 ML	B. BRAUN MELSUNGEN AG
030902124	SODIO CLORURO B. BRAUN	"3% SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" FLACONE DA 250 ML	B. BRAUN MELSUNGEN AG
030902136	SODIO CLORURO B. BRAUN	"3% SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" FLACONE DA 500 ML	B. BRAUN MELSUNGEN AG
030902148	SODIO CLORURO B. BRAUN	"3% SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" SACCA DA 100 ML	B. BRAUN MELSUNGEN AG
030902151	SODIO CLORURO B. BRAUN	"3% SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" SACCA DA 250 ML	B. BRAUN MELSUNGEN AG
030902163	SODIO CLORURO B. BRAUN	"3% SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" SACCA DA 500 ML	B. BRAUN MELSUNGEN AG
030902175	SODIO CLORURO B. BRAUN	"3% SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" SACCA DA 1000 ML	B. BRAUN MELSUNGEN AG
030902187	SODIO CLORURO B. BRAUN	"5% SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" FLACONE DA 100 ML	B. BRAUN MELSUNGEN AG
030902199	SODIO CLORURO B. BRAUN	"5% SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" FLACONE DA 250 ML	B. BRAUN MELSUNGEN AG
030902201	SODIO CLORURO B. BRAUN	"5% SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" FLACONE DA 500 ML	B. BRAUN MELSUNGEN AG
030902213	SODIO CLORURO B. BRAUN	"5% SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" SACCA DA 100 ML	B. BRAUN MELSUNGEN AG
030902225	SODIO CLORURO B. BRAUN	"5% SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" SACCA DA 250 ML	B. BRAUN MELSUNGEN AG

030902237	SODIO CLORURO B. BRAUN	"5% SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" SACCA DA 500 ML	B. BRAUN MELSUNGEN AG
030902249	SODIO CLORURO B. BRAUN	"5% SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" SACCA DA 1000 ML	B. BRAUN MELSUNGEN AG
030902403	SODIO CLORURO B. BRAUN	"3% SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 20 FLACONI 100 ML	B. BRAUN MELSUNGEN AG
030902415	SODIO CLORURO B. BRAUN	"3% SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 20 FLACONI 250 ML	B. BRAUN MELSUNGEN AG
030902427	SODIO CLORURO B. BRAUN	"3% SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 10 FLACONI 500 ML	B. BRAUN MELSUNGEN AG
030902439	SODIO CLORURO B. BRAUN	"5% SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 20 FLACONI 100 ML	B. BRAUN MELSUNGEN AG
030902441	SODIO CLORURO B. BRAUN	"5% SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 20 FLACONI 250 ML	B. BRAUN MELSUNGEN AG
030902454	SODIO CLORURO B. BRAUN	"5% SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 10 FLACONI 500 ML	B. BRAUN MELSUNGEN AG
033438019	AMBROXOL	"30 MG COMPRESSE EFFERVESCENTI" 20 COMPRESSE EFFERVESCENTI	BAYCARE S.R.L.
032573014	ACIDO ASCORBICO	20 COMPRESSE 500 MG	BELTAPHARM S.P.A.
030289019	ACIDO NALIDIXICO	20 COMPRESSE 500 MG	BELTAPHARM S.P.A.
030289021	ACIDO NALIDIXICO	SCIROPPO 6% 150 ML	BELTAPHARM S.P.A.
030288029	ALOPERIDOLO	20 COMPRESSE 2 MG	BELTAPHARM S.P.A.
030285023	BETAMETASONE DIPROPRIONATO E NEOMICINA SOLFATO	0,05% + 0,5% TUBO 30 G CREMA	BELTAPHARM S.P.A.
030285035	BETAMETASONE DIPROPRIONATO E NEOMICINA SOLFATO	0,05% + 0,5% TUBO 30 G UNG.	BELTAPHARM S.P.A.
030279018	CLORAMFENICOLO	12 CAPSULE 250 MG	BELTAPHARM S.P.A.
030292015	CLORAMFENICOLO PALMITATO	SCIROPPO 2,5% 100 ML	BELTAPHARM S.P.A.
030286013	CLOROCHINA BIFOSFATO	30 COMPRESSE 250 MG	BELTAPHARM S.P.A.
032574055	CLORPROMAZINA CLORIDRATO	20 COMPRESSE RIVESTITE 100 MG	BELTAPHARM S.P.A.
030277014	DESAMETASONE	10 COMPRESSE 0,5 MG	BELTAPHARM S.P.A.
030282014	DESTROMETORFANO BROMIDRATO	GOCCE 1% 20 ML	BELTAPHARM S.P.A.
030282026	DESTROMETORFANO BROMIDRATO	SCIROPPO 0,3% FLACONE 150 ML	BELTAPHARM S.P.A.
030283016	DIFENIDRAMINA CLORIDRATO	SCIROPPO 0,25% 150 ML	BELTAPHARM S.P.A.
030287015	DIGOSSINA	30 COMPRESSE 0,125 MG	BELTAPHARM S.P.A.
030287027	DIGOSSINA	30 COMPRESSE 0,250 MG	BELTAPHARM S.P.A.
032576050	ERGOMETRINA MALEATO	1000 COMPRESSE 0,5 MG	BELTAPHARM S.P.A.
030284020	ERITROMICINA ETILSUCCINATO	SOSPENSIONE ORALE 2,5% FLACONE 100 ML	BELTAPHARM S.P.A.
030284044	ERITROMICINA ETILSUCCINATO	SOSPENSIONE ORALE 4% FLACONE 100 ML	BELTAPHARM S.P.A.
032577052	ERITROMICINA STEARATO	1000 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG	BELTAPHARM S.P.A.

030295012	ETAMBUTOLO CLORIDRATO	20 COMPRESSE 200 MG	BELTAPHARM S.P.A.
030295024	ETAMBUTOLO CLORIDRATO	20 COMPRESSE 400 MG	BELTAPHARM S.P.A.
030280010	GRISEOFULVINA	20 COMPRESSE 125 MG	BELTAPHARM S.P.A.
030280022	GRISEOFULVINA	10 COMPRESSE 250 MG	BELTAPHARM S.P.A.
032579043	IDROCLOROTIAZIDE	1000 COMPRESSE 25 MG	BELTAPHARM S.P.A.
032579082	IDROCLOROTIAZIDE	1000 COMPRESSE 50 MG	BELTAPHARM S.P.A.
030281012	IDROCORTISONE ACETATO	CREMA 1% 30 G	BELTAPHARM S.P.A.
030281024	IDROCORTISONE ACETATO	UNGUENTO 1% 30 G	BELTAPHARM S.P.A.
030281036	IDROCORTISONE ACETATO	"NEOMICINA SOLFATO" UNGUENTO 1% + 0,5% 30 G	BELTAPHARM S.P.A.
030281048	IDROCORTISONE ACETATO	"NEOMICINA SOLFATO" CREMA 1% + 0,5% 30 G	BELTAPHARM S.P.A.
030293017	METRONIDAZOLO	20 COMPRESSE 250 MG	BELTAPHARM S.P.A.
030294019	NISTATINA	100 ML SOSPENSIONE ORALE 100000 UI/ML	BELTAPHARM S.P.A.
030291013	NITROFURANTOINA	20 COMPRESSE 50 MG	BELTAPHARM S.P.A.
030276012	PARACETAMOLO	ELISIR 2,5% 100 ML	BELTAPHARM S.P.A.
032581047	RESERPINA	1000 COMPRESSE 0,1 MG	BELTAPHARM S.P.A.
030275010	TETRACICLINA CLORIDRATO	16 CAPSULE 250 MG	BELTAPHARM S.P.A.
030290011	TIABENDAZOLO	10 COMPRESSE 500 MG	BELTAPHARM S.P.A.
033658016	INFLEXAL V	SIRINGA PRE-RIEMPITA SOSP INIETT 0,5 ML	BERNA BIOTECH ITALIA S.R.L.
033658028	INFLEXAL V	10 SIRINGHE PRE-RIEMP SOSP INIETT 0,5 ML	BERNA BIOTECH ITALIA S.R.L.
034653016	ISIFLU V	"SOSPENSIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE O SOTTOCUTANEO" 1 SIRINGA PRERIEMPITA DA 0,5 ML	BERNA BIOTECH ITALIA S.R.L.
034653028	ISIFLU V	"0,5 ML SOSPENSIONE INIETTABILE" 10 SIRINGHE PRERIEMPITE	BERNA BIOTECH ITALIA S.R.L.
030906186	ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI BIEFFE MEDITAL	SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030906198	ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI BIEFFE MEDITAL	SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030923268	GLUCOSIO BIEFFE MEDITAL	30% FLACONE 50 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030923270	GLUCOSIO BIEFFE MEDITAL	30% FLACONE 100 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030923282	GLUCOSIO BIEFFE MEDITAL	30% FLACONE 250 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030923294	GLUCOSIO BIEFFE MEDITAL	30% FLACONE 500 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030923306	GLUCOSIO BIEFFE MEDITAL	30% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030923318	GLUCOSIO BIEFFE MEDITAL	30% SACCA CLEAR -FLEX 250 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030923320	GLUCOSIO BIEFFE MEDITAL	30% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030923332	GLUCOSIO BIEFFE MEDITAL	30% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030925022	GLUCOSIO E SODIO CLORURO BIEFFE MEDITAL	"I" FLACONE 100 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030925059	GLUCOSIO E SODIO CLORURO BIEFFE MEDITAL	"I" SACCA CLEAR-FLEX 100 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030925061	GLUCOSIO E SODIO CLORURO BIEFFE MEDITAL	"I" SACCA CLEAR-FLEX 250 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030925073	GLUCOSIO E SODIO CLORURO BIEFFE MEDITAL	"I" SACCA CLEAR-FLEX 500 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030925085	GLUCOSIO E SODIO CLORURO BIEFFE MEDITAL	"I" SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030925097	GLUCOSIO E SODIO CLORURO BIEFFE MEDITAL	"II" FLACONE 50 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030925109	GLUCOSIO E SODIO CLORURO BIEFFE MEDITAL	"II" FLACONE 100 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030925135	GLUCOSIO E SODIO CLORURO BIEFFE MEDITAL	"II" SACCA CLEAR-FLEX 100 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.

030925147	GLUCOSIO E SODIO CLORURO BIEFFE MEDITAL	"II" SACCA CLEAR-FLEX 250 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030925162	GLUCOSIO E SODIO CLORURO BIEFFE MEDITAL	"II" SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030925174	GLUCOSIO E SODIO CLORURO BIEFFE MEDITAL	"III" FLACONE 50 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030925186	GLUCOSIO E SODIO CLORURO BIEFFE MEDITAL	"III" FLACONE 100 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030925212	GLUCOSIO E SODIO CLORURO BIEFFE MEDITAL	"III" SACCA CLEAR-FLEX 100 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030925224	GLUCOSIO E SODIO CLORURO BIEFFE MEDITAL	"III" SACCA CLEAR-FLEX 250 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030925236	GLUCOSIO E SODIO CLORURO BIEFFE MEDITAL	"III" SACCA CLEAR-FLEX 500 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030925248	GLUCOSIO E SODIO CLORURO BIEFFE MEDITAL	"III" SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030928093	MANNITOLO BIEFFE MEDITAL	10% FLACONE 50 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030928170	MANNITOLO BIEFFE MEDITAL	18% FLACONE 50 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030939096	RINGER LATTATO BIEFFE MEDITAL	"SOLUZIONE PER INFUSIONE" SACCA CLEAR-FLEX 3000 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030939108	RINGER LATTATO BIEFFE MEDITAL	"SOLUZIONE PER INFUSIONE" SACCA CLEAR-FLEX 5000 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030939110	RINGER LATTATO BIEFFE MEDITAL	"SOLUZIONE PER INFUSIONE" SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030939122	RINGER LATTATO BIEFFE MEDITAL	"SOLUZIONE PER INFUSIONE" SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030939134	RINGER LATTATO BIEFFE MEDITAL	"SOLUZIONE PER INFUSIONE" SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030939146	RINGER LATTATO BIEFFE MEDITAL	"SOLUZIONE PER INFUSIONE" SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030939159	RINGER LATTATO BIEFFE MEDITAL	"SOLUZIONE PER INFUSIONE" SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030939161	RINGER LATTATO BIEFFE MEDITAL	"SOLUZIONE PER INFUSIONE" SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030939173	RINGER LATTATO BIEFFE MEDITAL	"SOLUZIONE PER INFUSIONE" SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030940011	SODIO BICARBONATO	1 MEQ/ML FIALA 1 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030940023	SODIO BICARBONATO	1 MEQ/ML FIALA 2 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030940035	SODIO BICARBONATO	1 MEQ/ML FIALA 5 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030940047	SODIO BICARBONATO	1 MEQ/ML FIALA 10 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030940050	SODIO BICARBONATO	1 MEQ/ML FIALA 20 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030940074	SODIO BICARBONATO	1,4% FLACONE 100 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030940100	SODIO BICARBONATO	1,4% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030940112	SODIO BICARBONATO	1,4% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030940136	SODIO BICARBONATO	1,4% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030940187	SODIO BICARBONATO	8,4% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030940199	SODIO BICARBONATO	8,4% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030940201	SODIO BICARBONATO	8,4% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030940213	SODIO BICARBONATO	8,4% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030940225	SODIO BICARBONATO	5% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030940237	SODIO BICARBONATO	5% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030940249	SODIO BICARBONATO	5% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030940252	SODIO BICARBONATO	5% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030940276	SODIO BICARBONATO	5% FLACONE 100 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030940288	SODIO BICARBONATO	5% FLACONE 250 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030940290	SODIO BICARBONATO	5% FLACONE 500 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.

030940302	SODIO BICARBONATO	7,5% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030940314	SODIO BICARBONATO	7,5% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030940326	SODIO BICARBONATO	7,5% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030940338	SODIO BICARBONATO	7,5% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030940353	SODIO BICARBONATO	7,5% FLACONE 100 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030940365	SODIO BICARBONATO	7,5% FALCONE 250 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030940377	SODIO BICARBONATO	7,5% FLACONE 500 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030942092	SODIO CLORURO BIEFFE MEDITAL	5% FLACONE 50 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030942104	SODIO CLORURO BIEFFE MEDITAL	5% FLACONE 100 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030942116	SODIO CLORURO BIEFFE MEDITAL	5% FLACONE 250 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030942128	SODIO CLORURO BIEFFE MEDITAL	5% FLACONE 500 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030942130	SODIO CLORURO BIEFFE MEDITAL	5% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030942142	SODIO CLORURO BIEFFE MEDITAL	5% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030942155	SODIO CLORURO BIEFFE MEDITAL	5% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030942167	SODIO CLORURO BIEFFE MEDITAL	5% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030942179	SODIO CLORURO BIEFFE MEDITAL	5% SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
030942205	SODIO CLORURO BIEFFE MEDITAL	FIALA 20 MEQ/10 ML 10 ML	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
031872017	ERGOMETRINA MALEATO BIL	5 FIALE 0,2 MG/1 ML	BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L.
031876016	LIDOCAINA BIL	5 FIALE 50 MG/5 ML	BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L.
025026067	IPAMICINA	12 COMPRESSE 1 G	BRISEL S.R.L.
025632011	IPAZONE	IM 1 FL POLV 500 MG + 1 F SOLV	BRISEL S.R.L.
025632023	IPAZONE	IM1 FLAC POLV 1000 MG + 1 FIALA 4 ML	BRISEL S.R.L.
025632035	IPAZONE	IV 1 FL POLV 1000 MG + 1 F SOLV	BRISEL S.R.L.
030083048	BETAMETASONE DIPROPIONATO	"0,05% UNGUENTO" TUBO DA 30 G	C&RF S.R.L.
033520014	CALCIO FOLINATO	"50 MG POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FLACONE DA 50 MG	CRINOS S.P.A.
033520026	CALCIO FOLINATO	"100 MG POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FLACONE DA 100 MG	CRINOS S.P.A.
029406016	NIVEN	"40 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 30 COMPRESSE	CRINOS S.P.A.
035080011	PRIDINOLO CRINOS	"2 MG/ ML SOLUZIONE INIETTABILE" 5 FIALE 1 ML	CRINOS S.P.A.
029667019	DESTROMETORFANO BROMIDRATO	20 COMPRESSE 7,65 MG	DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL DOTT. A. FRANCIONI E DI M. GEROSA S.R.L.

029698026	GLICEROLO	BB 18 SUPPOSTE 1500 MG	DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL DOTT. A. FRANCIONI E DI M. GEROSA S.R.L.
029698038	GLICEROLO	ADULTI 18 SUPPOSTE 2500 MG	DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL DOTT. A. FRANCIONI E DI M. GEROSA S.R.L.
032314015	AMOXISTAD	"1G COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 12 COMPRESSE	EG S.P.A.
032314027	AMOXISTAD	"50 MG/80 ML POLVERE PER SOSPENSIONE ORALE" 1 FLACONE	EG S.P.A.
032314039	AMOXISTAD	"50 MG/ 80 ML POLVERE PER SOSPENSIONE ORALE" 5 FLACONI	EG S.P.A.
029283013	DIPIRIDAMOLO	30 COMPRESSE 75 MG	EG S.P.A.
031811019	SUCRAGER	1 FLAC. SOSPENSIONE OS 200 ML 20%	EG S.P.A.
031811033	SUCRAGER	30 BUST DIVISIB SOSP USO ORALE 10 ML 20%	EG S.P.A.
031038019	ACIDO SALICILICO	1% SOLUZIONE IDROALCOOLICA FLACONE 20 ML	FA.DEM SAS
031038021	ACIDO SALICILICO	1% SOLUZIONE IDROALCOOLICA FLACONE 50 ML	FA.DEM SAS
031038033	ACIDO SALICILICO	1% SOLUZIONE IDROALCOOLICA FLACONE 1000 ML	FA.DEM SAS
033696016	AMOXICILLINA	"5% GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" 1 FLACONE 60 ML	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
033696028	AMOXICILLINA	"5% GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" 1 FLACONE 100 ML	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
033696030	AMOXICILLINA	1G COMPRESSE 12 COMPRESSE	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
033696042	AMOXICILLINA	"500 MG CAPSULE" 12 CAPSULE	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
033967011	CEFAZOLINA	"250 MG/2 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 1 FLACONCINO + 1 FIALA SOLVENTE 2 ML	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
033967023	CEFAZOLINA	"500 MG/2 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 1 FLACONCINO + 1 FIALA SOLVENTE 2 ML	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
033967035	CEFAZOLINA	"1 G/4 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 1 FLACONCINO + 1 FIALA SOLVENTE 4 ML	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
033967047	CEFAZOLINA	"500 MG/10 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO" 1 FLACONCINO + 1 FIALA SOLVENTE 10 ML	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
033967050	CEFAZOLINA	"1 G/10 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO" 1 FLACONCINO + 1 FIALA SOLVENTE 10 ML	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
033774011	CEFONICID FIDIA	"1 G/2,5 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE! 1 FLACONCINO + 1 FIALA SOLVENTE 2,5 ML	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.

033774023	CEFONICID FIDIA	"500 MG/2 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 1 FLACONCINO + 1 FIALA SOLVENTE 2 ML	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
033774035	CEFONICID FIDIA	"1 G/2,5 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 1 FLACONCINO + 1 FIALA SOLVENTE 2,5 ML	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
033521016	ETOPOSIDE	"100 MG/5 ML CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 1 FLACONE	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
028966012	DICLOFENAC	30 COMPRESSE 50 MG	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
028966024	DICLOFENAC	"RETARD" 20 COMPRESSE 100 MG	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
028966036	DICLOFENAC	10 SUPPOSTE 100 MG	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
028966048	DICLOFENAC	5 FIALE 75 MG/3 ML	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
033478013	METOTRESSATO FIDIA	"50 MG/2 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FLACONE DA 2 ML	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
033478025	METOTRESSATO FIDIA	"200 MG/8 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FLACONE DA 8 ML	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
033478037	METOTRESSATO FIDIA	"100 MG/4 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FLACONE 4 ML	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
033478049	METOTRESSATO FIDIA	"250 MG/10 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FLACONE 10 ML	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
033478052	METOTRESSATO FIDIA	"500 MG/20 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FLACONE 20 ML	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
033478064	METOTRESSATO FIDIA	"1000 MG/40 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FLACONE 40 ML	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
031375013	ANTICOAGULANTE CPD FKI	FLACONE 350 ML	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
031375025	ANTICOAGULANTE CPD FKI	FLACONE 500 ML	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
031375037	ANTICOAGULANTE CPD FKI	SACCA FLESSIBILE 350 ML	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
031375049	ANTICOAGULANTE CPD FKI	SACCA FLESSIBILE 500 ML	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
031918016	GLICINA FKI	SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI FLACONE 3000 ML	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
031918028	GLICINA FKI	SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI FLACONE 5000 ML	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
031918030	GLICINA FKI	SACCA FLESSIBILE 3000 ML SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
031918042	GLICINA FKI	SACCA FLESSIBILE 5000 ML SOLUZIONE PER IRRIGAZIONI	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
031385014	GLUCOSIO CON POTASSIO CLORURO FKI	"I" FLACONE 50 ML	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
031385026	GLUCOSIO CON POTASSIO CLORURO FKI	"I" FLACONE 100 ML	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
031385038	GLUCOSIO CON POTASSIO CLORURO FKI	"I" FLACONE 250 ML	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
031385040	GLUCOSIO CON POTASSIO CLORURO FKI	"I" FLACONE 500 ML	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
031385053	GLUCOSIO CON POTASSIO CLORURO FKI	"I" FLACONE 1000 ML	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
031385065	GLUCOSIO CON POTASSIO CLORURO FKI	"II SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" FLACONE 50 ML	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
031385077	GLUCOSIO CON POTASSIO CLORURO FKI	"II SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" FLACONE 100 ML	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
031385089	GLUCOSIO CON POTASSIO CLORURO FKI	"II SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" FLACONE 250 ML	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
031385091	GLUCOSIO CON POTASSIO CLORURO FKI	"II SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" FLACONE 500 ML	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
031385103	GLUCOSIO CON POTASSIO CLORURO FKI	"II" FLACONE 1000 ML	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.

031385115	GLUCOSIO CON POTASSIO CLORURO FKI	"I" SACCA FLESSIBILE 100 ML	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
031385127	GLUCOSIO CON POTASSIO CLORURO FKI	"I" SACCA FLESSIBILE 250 ML	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
031385139	GLUCOSIO CON POTASSIO CLORURO FKI	"I" SACCA FLESSIBILE 500 ML	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
031385141	GLUCOSIO CON POTASSIO CLORURO FKI	"I" SACCA FLESSIBILE 1000 ML	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
031385154	GLUCOSIO CON POTASSIO CLORURO FKI	"I" FLACONE PLASTICA 250 ML	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
031385166	GLUCOSIO CON POTASSIO CLORURO FKI	"I" FLACONE PLASTICA 500 ML	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
031385178	GLUCOSIO CON POTASSIO CLORURO FKI	"II" SACCA FLESSIBILE 100 ML	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
031385180	GLUCOSIO CON POTASSIO CLORURO FKI	"II" SACCA FLESSIBILE 250 ML	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
031385192	GLUCOSIO CON POTASSIO CLORURO FKI	"II" SACCA FLESSIBILE 500 ML	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
031385204	GLUCOSIO CON POTASSIO CLORURO FKI	"II" SACCA FLESSIBILE 1000 ML	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
031385216	GLUCOSIO CON POTASSIO CLORURO FKI	"II" FLACONE PLASTICA 250 ML	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
031385228	GLUCOSIO CON POTASSIO CLORURO FKI	"II" FLACONE PLASTICA 500 ML	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
030762013	IDROELETTROLITICA BILANCIATA GASTRICA FKI	FLACONE 100 ML	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
030762025	IDROELETTROLITICA BILANCIATA GASTRICA FKI	FALCONE 250 ML	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
030762037	IDROELETTROLITICA BILANCIATA GASTRICA FKI	FLACONE 500 ML	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
030762049	IDROELETTROLITICA BILANCIATA GASTRICA FKI	FLACONE 1000 ML	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
031920034	MANNITOLO E SORBITOLO FKI	"SOLUZIONE ENDOVESCICALE" SACCA FLESSIBILE 3000 ML	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
031920046	MANNITOLO E SORBITOLO FKI	"SOLUZIONE ENDOVESCICALE" SACCA FLESSIBILE 5000 ML	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
030778017	TAMPONE FOSFATO FKI	PH 6.8 FLACONE 100 ML	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
030778029	TAMPONE FOSFATO FKI	PH 6.8 FLACONE 250 ML	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
030778031	TAMPONE FOSFATO FKI	PH 7.0 FLACONE 100 ML	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
030778043	TAMPONE FOSFATO FKI	PH 7.0 FLACONE 250 ML	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
030778056	TAMPONE FOSFATO FKI	PH 8.0 FLACONE 100 ML	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
030778068	TAMPONE FOSFATO FKI	PH 8.0 FLACONE 250 ML	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
031534023	ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI GOBBI FRATTINI	FIALA 2 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE
031534047	ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI GOBBI FRATTINI	FIALA 5 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE
031534050	ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI GOBBI FRATTINI	FIALA 10 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE
031534062	ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI GOBBI FRATTINI	FIALA 20 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE
031558101	GLUCOSIO	5% SACCA FLESSIBILE 700 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE
031558113	GLUCOSIO	5% SACCA FLESSIBILE 50 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE
031558164	GLUCOSIO	5% SACCA FLESSIBILE 1500 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE
031559166	GLUCOSIO	70% SACCA FLESSIBILE 5000 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE
031558238	GLUCOSIO	5% SACCA FLESSIBILE 5000 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE
031559394	GLUCOSIO	30% SACCA FLESSIBILE 5000 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE
031558467	GLUCOSIO	10% SACCA FLESSIBILE 5000 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE
031558671	GLUCOSIO	20% SACCA FLESSIBILE 4000 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE

031563012	RINGER	FIALA 1 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE
031563024	RINGER	FIALA 2 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE
031563036	RINGER	FIALA 3 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE
031563048	RINGER	FIALA 5 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE
031563051	RINGER	FIALA 10 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE
031563063	RINGER	FIALA 20 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE
031563075	RINGER	FACONE 100 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE
031563087	RINGER	FLACONE 250 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE
031563099	RINGER	FACONE 500 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE
031563101	RINGER	FLACONE 1000 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE
031563113	RINGER	SACCA FLESSIBILE 50 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE
031563125	RINGER	SACCA FLESSIBILE 100 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE
031563164	RINGER	SACCA FLESSIBILE 1500 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE
031563176	RINGER	SACCA FLESSIBILE 2000 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE
031565017	RINGER ACETATO	FIALA 1 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE
031565029	RINGER ACETATO	FIALA 2 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE
031565031	RINGER ACETATO	FIALA 3 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE
031565043	RINGER ACETATO	FIALA 5 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE
031565056	RINGER ACETATO	FIALA 10 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE
031565068	RINGER ACETATO	FIALA 20 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE
031565070	RINGER ACETATO	FACONE 100 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE
031565082	RINGER ACETATO	FLACONE 250 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE
031565094	RINGER ACETATO	FACONE 500 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE
031565106	RINGER ACETATO	FLACONE 1000 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE
031565118	RINGER ACETATO	SACCA FLESSIBILE 50 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE
031565120	RINGER ACETATO	SACCA FLESSIBILE 100 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE
031565169	RINGER ACETATO	SACCA FLESSIBILE 1500 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE
031565171	RINGER ACETATO	SACCA FLESSIBILE 2000 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE
031567011	RINGER LATTATO	FIALA 1 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE
031567023	RINGER LATTATO	FIALA 2 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE
031567035	RINGER LATTATO	FIALA 3 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE
031567047	RINGER LATTATO	FIALA 5 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE
031567050	RINGER LATTATO	FIALA 10 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE
031567062	RINGER LATTATO	FIALA 20 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE
031567074	RINGER LATTATO	FLACONE 100 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE
031567086	RINGER LATTATO	FLACONE 250 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE

031567098	RINGER LATTATO	FLACONE 500 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE
031567100	RINGER LATTATO	FLACONE 1000 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE
031567112	RINGER LATTATO	SACCA FLESSIBILE 50 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE
031567124	RINGER LATTATO	SACCA FLESSIBILE 100 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE
031567163	RINGER LATTATO	SACCA FLESSIBILE 1500 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE
031567175	RINGER LATTATO	SACCA FLESSIBILE 2000 ML	GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE
028649046	AVANCORT	"0,1% CREMA" 1 TUBO DA 20 G	INTENDIS S.P.A.
028649059	AVANCORT	POMATA 20 G	INTENDIS S.P.A.
028649061	AVANCORT	UNGUENTO 20 G	INTENDIS S.P.A.
028649073	AVANCORT	SOLUZ DERMATOLOGICA 0,1% 1 FLAC 20 ML	INTENDIS S.P.A.
030646018	LIDOCAINA	5 FIALE 50MG/5 ML	I.S.F. S.P.A.
030646020	LIDOCAINA	5 FIALE 200 MG/10 ML	I.S.F. S.P.A.
028315024	ERGOTINA	GOCCE 30 ML 0,2%	ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR. GIUSEPPE RENDE S.R.L.
028315036	ERGOTINA	10 FLACONCINI 20 MG	ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR. GIUSEPPE RENDE S.R.L.
028350015	GLUTATOX	"300 MG/3 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE " 10 FLACONCINI POLVERE + 10 FIALE	ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR. GIUSEPPE RENDE S.R.L.
028350027	GLUTATOX	"600 MG/ 4 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 10 FLACONCINI POLVERE + 10 FIALE	ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR. GIUSEPPE RENDE S.R.L.
029303017	ARESTAL	20 COMPRESSE 1 MG	JANSSEN CILAG S.P.A.
025282029	BIOFUREX	1 FLAC. POLV 500 MG IM + 1 FIALA 2 ML	K.B.R. KROTON BIOLOGIC RESEARCHES S.R.L.
025282031	BIOFUREX	1 FLAC. POLV 1 G IM + 1 FIALA 4 ML	K.B.R. KROTON BIOLOGIC RESEARCHES S.R.L.
029779028	ACQUA BORICA	3% FLACONE 250 ML	LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L.
029781034	AMIDO GLICEROLATO	VASO 500 G	LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L.
029803018	CITROMAGNESIACA LIMONATA	POLVERE 30 G	LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L.
029803020	CITROMAGNESIACA LIMONATA	POLVERE BUSTINE 30 G	LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L.
029797014	GLICEROLO	"3 G SOLUZIONE RETTALE" 6 MICROCLISMI	LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L.

029797026	GLICEROLO	"750 MG SUPPOSTE" 6 SUPPOSTE	LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L.
029797038	GLICEROLO	"750 MG SUPPOSTE" 12 SUPPOSTE	LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L.
029797040	GLICEROLO	"750 MG SUPPOSTE" 18 SUPPOSTE	LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L.
029797053	GLICEROLO	"1500 MG SUPPOSTE" 6 SUPPOSTE	LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L.
029797065	GLICEROLO	"1500 MG SUPPOSTE" 12 SUPPOSTE	LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L.
029797089	GLICEROLO	"1500 MG SUPPOSTE" 50 SUPPOSTE	LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L.
029797091	GLICEROLO	"2500 MG SUPPOSTE" 6 SUPPOSTE	LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L.
029797103	GLICEROLO	"2500 MG SUPPOSTE" 12 SUPPOSTE	LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L.
029795046	GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA	"9 G MICROCLISMI" 12 MICROCLISMI	LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L.
029798016	IODIO	SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 10 G	LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L.
029798055	IODIO	SOLUZIONE ALCOOLICA "II" FLACONE 10 ML	LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L.
029798079	IODIO	SOLUZIONE GLICERICA FLACONE 30 G	LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L.
029800036	ITTIOLO	10% UNGUENTO VASO 500 G	LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L.
029805025	MERBROMINA	2% FLACONE 1000 ML	LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L.
029811027	PARACETAMOLO SELLA	10 SUPPOSTE 400 MG	LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L.
029816030	SODIO BICARBONATO	500 COMPRESSE 500 MG	LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L.
029820038	VASELINA BORICA	UNGUENTO 3% VASO 500 G	LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L.
029821030	ZINCO ALL'ACQUA	PASTA 500 G	LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L.
029822020	ZINCO OSSIDO	UNGUENTO VASO 500 G	LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L.

029355017	DILITER	"300 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 14 COMPRESSE	LABORATORIO PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.
029355029	DILITER	"300 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 28 COMPRESSE	LABORATORIO PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.
027360015	EMOVIS	10 FLACONCINI ORALI	LABORATORIO PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.
031123019	ISOCLAR	"5000 UI/ML SOLUZIONE INIETTABILE" 10 FIALE 1 ML	LABORATORIO PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.
031123021	ISOCLAR	"25000" 10 FIALE SOLUZ INIETT EV 25000 UI	LABORATORIO PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.
035147014	LENISTAR	"2MG/ML GOCCE ORALI, SOLUZIONE" FLACONE 200 ML	LABORATORIO PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.
035147026	LENISTAR	"1,7 MG/5 ML SCIROPPO" FLACONE 125 ML CON MISURINO	LABORATORIO PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.
027467048	TENOXOL	AD 30 BUSTINE 37,4 MG	LABORATORIO PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.
027467063	TENOXOL	AD FLAC. GRANUL. 0,748% 120 ML	LABORATORIO PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.
028677019	RENPRESS	14 COMPRESSE DIVISIBILI 6 MG	LPB ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.
028490011	SARONIL	CREMA 1% 30 G	LPB ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.
028490023	SARONIL	GEL 1% 30 G	LPB ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.
028490035	SARONIL	SOLUZIONE 1% CONTAGOCCE 30 ML	LPB ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.
028490047	SARONIL	SOLUZIONE 1% NEBULIZZAT. 30 ML	LPB ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.
030338038	ITTIOLO	20% UNGUENTO 30 G	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.
030338040	ITTIOLO	20% UNGUENTO 50 G	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.
030486017	EOSINA	SOLUZIONE 1% G 50	PHARMA 30 S.R.L.

030497010	GLICEROLO	6 SUPPOSTE 750 MG	PHARMA 30 S.R.L.
030497022	GLICEROLO	6 SUPPOSTE 1500 MG	PHARMA 30 S.R.L.
030497034	GLICEROLO	12 SUPPOSTE 1500 MG	PHARMA 30 S.R.L.
030497059	GLICEROLO	6 SUPPOSTE 2500 MG	PHARMA 30 S.R.L.
030497061	GLICEROLO	12 SUPPOSTE 2500 MG	PHARMA 30 S.R.L.
030497085	GLICEROLO	6 MICROCLISMI 3 ML	PHARMA 30 S.R.L.
030505022	GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA PHARMA TRENTA	6 MICROCLISMI 6 G	PHARMA 30 S.R.L.
030649040	ACQUA PER PRAPARAZIONI INIETTABILI S.A.L.F.	50 FIALE 5 ML	S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO
030649065	ACQUA PER PRAPARAZIONI INIETTABILI S.A.L.F.	100 FIALE 10 ML	S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO
030672024	GLUCOSIO SALF	"5% SOLUZIONE INIETTABILE" 100 FIALE 10 ML	S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO
030672063	GLUCOSIO SALF	"10% SOLUZIONE INIETTABILE" 100 FIALE 10 ML	S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO
030672289	GLUCOSIO SALF	"33% SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FLACONE 1000 ML	S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO
030672339	GLUCOSIO SALF	"70% SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FLACONE 250 ML	S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO
030672366	GLUCOSIO SALF	"70% SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FLACONE 1000 ML	S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO
030672529	GLUCOSIO SALF	"33% SOLUZIONE INIETTABILE" 1 SACCA 500 ML	S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO
030672531	GLUCOSIO SALF	"50% SOLUZIONE INIETTABILE" 1 SACCA 500 ML	S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO
030672543	GLUCOSIO SALF	"50% SOLUZIONE INIETTABILE" 1 SACCA 3000 ML	S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO
030672568	GLUCOSIO SALF	"20% SOLUZIONE INIETTABILE" 100 FIALE 10 ML	S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO
030672570	GLUCOSIO SALF	"33% SOLUZIONE INIETTABILE" 1000 FIALE 10 ML	S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO
030672620	GLUCOSIO SALF	"33% SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FLACONE 1000 ML	S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO
030672632	GLUCOSIO SALF	"33% SOLUZIONE INIETTABILE" 1 LACONE 50 ML	S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO
030672644	GLUCOSIO SALF	"33% SOLUZIONE INIETTABILE" 1 SACCA 250 ML	S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO
030672671	GLUCOSIO SALF	"50% SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FLACONE 1000 ML	S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO

030672683	GLUCOSIO SALF	"50% SOLUZIONE INIETTABILE" 1 SACCA 250 ML	S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO
030672707	GLUCOSIO SALF	50% SACCA 5000 ML	S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO
030672719	GLUCOSIO SALF	"70% SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FLACONE 1000 ML	S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO
030672745	GLUCOSIO SALF	"50% SOLUZIONE INIETTABILE" 1 SACCA 2000 ML	S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO
032589032	PARAFFINA LIQUIDA S.A.L.F.	100 FIALE 10 ML	S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO
031441013	SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	CONTENITORE RIGIDO 3000 ML	S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO
031441025	SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	CONTENITORE RIGIDO 4000 ML	S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO
031441037	SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	CONTENITORE RIGIDO 5000 ML	S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO
031441049	SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	CONTENITORE RIGIDO 5500 ML	S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO
031441052	SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	CONTENITORE RIGIDO 8000 ML	S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO
031441064	SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	CONTENITORE RIGIDO 10000 ML	S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO
031441076	SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	CONTENITORE FLESSIBILE 3000 ML	S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO
031441088	SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	CONTENITORE FLESSIBILE 4500 ML	S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO
031441090	SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	CONTENITORE FLESSIBILE 5000 ML	S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO
031441102	SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	CONTENITORE FLESSIBILE 7000 ML	S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO
032871016	MESALAZINA	"400 MG COMPRESSE GASTRORESISTENTI" 30 COMPRESSE GASTRORESISTENTI	WYETH LEDERLE S.P.A.
032871028	MESALAZINA	"400 MG COMPRESSE GASTRORESISTENTI" 50 COMPRESSE GASTRORESISTENTI	WYETH LEDERLE S.P.A.

09A07118

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo MPM Verifiche S.r.l., in Mangone.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica dell'11 giugno 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 23 luglio 2008 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

MPM Verifiche S.r.l. con sede legale in via Piano Lago, 49 - 87050 Mangone (CS).

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G);

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

09A06982

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo Consorzio europeo normalizzazione e prevenzione infortuni, in Roma.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica dell'11 giugno 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 31 marzo 2009 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Consorzio europeo normalizzazione e prevenzione infortuni con sede legale in via Casilina 7/L - 00187 Roma.

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G);

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

09A06983

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo SI.CERT S.r.l., in Roma.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica dell'11 giugno 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 25 novembre 2008 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

SI.CERT S.r.l. con sede legale in via Giacinto Carini, 58 - 00152 Roma.

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G);

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

09A06984

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-143) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.